

# LEGGE DI STABILITA'

## ECCO COSA CAMBIA NEL MONDO PENSIONISTICO DAL 01/01/2014

La legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013, ha introdotto diverse disposizioni di rilievo.

### **NUOVE SALVAGUARDIE PENSIONISTICHE (art.1, commi 191;194-198).**

Sono state introdotte 2 novità in materia di salvaguardati:

#### **1) INCREMENTO DI 6.000 UNITA' DELLA SALVAGUARDIA GIA' PREVISTA PER I PROSECUTORI VOLONTARI DALLA L.N.228/2012. Art.1, comma 191.**

Con effetto sulle **pensioni decorrenti dall'anno 2014** viene incrementato di **6.000 unità il contingente numerico dei salvaguardati già previsto dalla Terza salvaguardia**. L'incremento numerico dei potenziali aventi diritto alla salvaguardia è quindi **destinato esclusivamente ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:**

- **autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011;**
- **con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;**
- **perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 GENNAIO 2015;**
- **qualora abbiano svolto una attività lavorativa dopo la data di autorizzazione ai VV e successivamente al 4 dicembre 2011, abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500.**

#### **2) UNA NUOVA TIPOLOGIA DI SALVAGUARDIA PER ALTRI 17.000 SOGGETTI.**

Viene introdotta una ulteriore possibilità di salvaguardia per alcune tipologie di soggetti, a **condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente entro il 6 gennaio 2015.**

- **lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria** della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data del 4 dicembre 2011 qualsiasi attività;
- i lavoratori il cui **rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo** stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i lavoratori il cui **rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012** in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- i lavoratori il cui **rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011**, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- i **lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data**, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato *decreto-legge n. 201 del 2011*;
- i **lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data**, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

**La norma specifica che il trattamento pensionistico con riferimento a tali soggetti salvaguardati NON PUO' AVERE DECORRENZA ANTERIORE AL 1° GENNAIO 2014.**

**Le modalità di attuazione della salvaguardia in esame saranno definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014.**

#### **PENALIZZAZIONE: CONGEDI E PERMESSI L.104 (comma 493).**

**E' stato ulteriormente ampliato l'elenco dei periodi contributivi da valutarsi come utili per evitare la penalizzazione della pensione anticipata, ammettendo come contributi validi a tale fine anche I CONGEDI E I PERMESSI CONCESSI AI SENSI DELL'ART.33 DELLA LEGGE N.104/1992.**

Si ricorda che la legge n.214/2011, come integrata dalla l.n.216/2011, ha previsto che alla pensione anticipata (spettante a soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995), se liquidata prima del compimento di 62 anni di età, vada applicato un sistema di riduzione percentuale del trattamento pensionistico spettante (penalizzazione). **Tale regola generale non trova applicazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, qualora la predetta anzianità "derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria".**

A tale elencazione tassativa sono state **aggiunte altre tre tipologie di situazioni, che non comportano l'applicazione della penalizzazione:**

- **i congedi parentali di maternità e paternità;**
- **assenze o permessi derivanti da donazione di sangue;**
- **dal 1° gennaio 2014, anche i periodi contributivi corrispondenti ai congedi ed ai permessi ai sensi dell'art.33 della legge n.104/1992;**
- **contribuzione da riscatto di contributi omessi ex art.13 legge n.1338/1962, considerata utile per evitare la penalizzazione dall'INPS.**

#### **CARTA ACQUISTI (comma 216).**

La possibilità di usufruire della carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, l.n. 133/2008, **in precedenza limitata ai cittadini italiani**, viene estesa anche ai seguenti soggetti:

- **cittadini di Stati membri dell'Unione europea;**

- familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

#### **RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (comma 483).**

**La nuova disposizione della legge di stabilità in esame dispone, per il triennio 2014-2016, che la rivalutazione automatica sia riconosciuta nelle seguenti misure percentuali:**

- **100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest'ultimo è pari, nel 2014, a 6.517,94 euro);**
- **95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo;**
- **75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;**
- **50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;**
- **40 %**, per l'anno 2014, e nella misura del **45 %**, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici **complessivamente superiori a sei volte** il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi mentre, **per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.**